

COMUNE DI CASTELLANETA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E FOTOTRAPPOLAGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ in data __ / __ / ____

SOMMARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza	5
Art. 4 – Diretta visione delle immagini	6
Art. 5 – Trattamento dei dati personali.....	7
CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	8
Art. 6 – Informativa	8
Art. 7 – Designati e Responsabile del trattamento	8
Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	9
Art. 9– Soggetti autorizzati al trattamento e dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio.....	9
Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave.....	10
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	10
Art. 12 – Modalità da adottare per i dati videoripresi	11
Art. 13 – Obblighi degli operatori.....	13
Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	13
Art. 15 – Diritti dell’interessato	13
Art. 16 – Sicurezza dei dati	14
Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati.....	15
Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	15
Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	15
Art. 20 – Comunicazione	15
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE	16
Art. 21 – Tutela	16
Art. 22 – Modifiche regolamentari.....	16
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 23 – Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico	16
Art. 24 – Tutela dei dati personali	17
Art. 25 – Rinvio dinamico	17
Art. 26 – Entrata in vigore	17

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio, attivato nel territorio urbano del Comune di Castellaneta.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni";
- **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" ed in particolare dall'art. 6;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza e fototrappolaggio**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio;
- b) per “banca dati”, il complesso di dati personali trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata e gli eventuali mezzi di trasporto;
- c) per DPIA (Data Protection Impact Assessment, documento di analisi del rischio e valutazione di impatto) di cui all’articolo 35 del Regolamento, obbligatoria per i sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.
- d) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- e) per “titolare”, l’ente o persona giuridica, tramite il proprio legale rappresentate, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f) per ‘DPO (Data Protection Officer, o RPD Responsabile della Protezione dei Dati) il soggetto qualificato nominato dal Titolare per tutti i trattamenti e attività previste dall’art. 39 del GDPR;
- g) per ‘soggetto designato’ il soggetto interno all’Ente cui è affidata la vigilanza sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dall’impianto;
- h) per “amministratore di sistema” la persona fisica o giuridica (es. società) cui è/sono attribuite le credenziali per accedere al server unico dedicato alle immagini della video sorveglianza;
- i) per “incaricati”, le persone autorizzate dal soggetto designato a monitorare le immagini, a mettere in atto le misure di sicurezza atte a custodire le strumentazioni ed i supporti di registrazione e, nei casi e con le modalità previste, a trattare le immagini;
- l) per “gestore di sistema”, la persona fisica o giuridica (es. società) incaricata/e di garantire - previa disponibilità delle necessarie risorse economiche - l’efficienza tecnica dell’intero impianto di video sorveglianza e l’acquisto di risorse tecnologiche;
- m) per “sistema” l’insieme delle apparecchiature tecnologiche ed informatiche che costituiscono l’impianto di video sorveglianza;
- n) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- o) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- p) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- q) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- r) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- s) per “codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, come previste dal D. Lgs 101/2018.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di fototrappolaggio nel territorio urbano, gestito dal Comune di Castellaneta. - Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 101/18. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato; d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - d) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - e) monitorare i flussi di traffico e monitorare l'accesso alle zone a traffico limitato;
 - f) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
 - g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Nei locali del Comando di Polizia Locale sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

4. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada, sempre nel rispetto della normativa privacy in vigore.
5. Possono essere installati sistemi di videosorveglianza per altre finalità dallo stesso Titolare del Trattamento, e in quel caso Designato ed incaricato al Trattamento non dipenderanno dal Comando di Polizia locale perché avranno finalità diverse; potrebbe essere per la tutela di specifici casi di patrimonio comunale a cura dell'ufficio tecnico, per esempio, o comunque non collegati alla centrale operativa della Polizia locale.
6. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.
7. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessario venga effettuata la DPIA.
8. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
9. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
10. Le fototrappole, sulla base delle problematiche di servizio evidenziate e delle segnalazioni di controllo pervenute, vengono opportunamente collocate - direttamente dal personale di polizia o tramite apposito personale tecnico di fiducia all'uopo individuato - in prossimità dei siti da monitorare. Trascorso il lasso temporale stabilito il personale preposto ritira gli apparecchi dai siti, verifica le immagini e gestisce i relativi dati, avviando le eventuali procedure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale nei confronti delle persone responsabili di violazioni. Le principali operazioni compiute tramite queste apparecchiature (in particolare: siti monitorati, date di inizio e fine delle riprese, data di prima visione delle immagini dopo il periodo di collocazione nel sito e data di cancellazione delle stesse) vanno sempre annotate su apposito registro, anche informatizzato. Ove possibile, possono anche essere utilizzate fototrappole munite di controllo da remoto.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il responsabile o titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castellaneta, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e dei Carabinieri.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 - rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - (monitorare la circolazione sulle strade) al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - tutelare la sicurezza urbana;
 - promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
6. Nelle scuole, se previsti, gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
8. Gli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per

effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 7 – Designati e Responsabile del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del Corpo è designato del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti art. 2- quaterdecies del D.Lgs 101/18.
2. Le persone fisiche, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, operano come incaricati al trattamento, e previa formazione ai sensi dell'art. 29 del Reg. EU 679/2016.
3. Il Titolare del trattamento, anche tramite il suo designato, provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.
4. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e

sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

5. Eventuali ditte o professionisti esterni, saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. EU 679/2016, c.d. GDPR.

6. Il Responsabile, il Designato e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza.

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Titolare del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9– Soggetti autorizzati al trattamento e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o i diversi soggetti individuati dal Titolare del Trattamento, autorizzano dei soggetti in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. In particolare, i soggetti autorizzati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Titolare del trattamento dei dati, anche tramite suo designato;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

3. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare del Trattamento.

4. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato. Eventuali soggetti che svolgono fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare negli specifici contesti il titolare del trattamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Comandante della Polizia Locale e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al Comandante della Polizia Locale, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

2. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

3. L'attività di videosorveglianza e fototrappolaggio deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server.

I video possono essere visionati dalle Forze dell'ordine a ciò autorizzate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e fototrappolaggio è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

7. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e fototrappolaggio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e fototrappolaggio, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

8. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Comandante della Polizia Locale potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

9. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

10. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Comandante della Polizia Locale e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Comandante della Polizia Locale e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti, fatti salvi i dati che possono essere salvati o salvabili tramite precedente copia di backup.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Comandante della Polizia Locale ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Castellaneta, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 13 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 11, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Locale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Castellaneta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Castellaneta - Area videosorvegliata".
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Castellaneta, nella persona del Comandante della Polizia Locale, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 18, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del RPD oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Comandante della Polizia Locale, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - o la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la

richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al RPD anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

3. Il designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia locale.

4. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed agenti in servizio presso le sale di controllo (la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

5. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

2. Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D. Lgs. n. 101/18, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Art. 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castellaneta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D. Lgs. n. 101/2018.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE

Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

1. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:
 - acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
 - metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

4. In accordo con il Comune, e mediante la stipula di apposita convenzione i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune potranno decidere di affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata anche prevedendo l'installazione dell'impianto presso una *controll room* dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio ne comunicherà il nominativo al Comune.

5. Spetterà poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina del responsabile del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

Art. 24 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 25 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.